

unite, ha riconosciuto il carattere di organismo di diritto pubblico alla Fondazione Accademia di Santa Cecilia, che presenta i requisiti previsti dalla direttiva comunitaria con conseguente applicazione della legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici e giurisdizione del giudice amministrativo per le relative controversie<sup>268</sup>.

La privatizzazione, ossia la riduzione della sfera pubblica, rimane, peraltro, in un aspetto: la partecipazione dei soggetti privati al patrimonio.

Senza esaminare il problema della partecipazione di soggetti privati a un organismo di diritto pubblico che potrebbe eventualmente sollevarsi ma che attiene alla specifica sfera amministrativa, è opportuno rilevare che è stato autorevolmente osservato che «Il successo di questa formula è affidato allo sviluppo del sistema economico in generale»<sup>269</sup>. L'attuale fase di debole intensità dello sviluppo economico potrebbe di per sé giustificare la scarsa partecipazione e i limitati risultati finora verificatisi. In realtà, dovrebbe fare riflettere la considerazione che negli enti in parola (e ci si riferisce in particolare alle fondazioni musicali) alla partecipazione al patrimonio non corrisponde una partecipazione negli organi<sup>270</sup>: questa limitazione del ruolo dei pri-

parato amministrativo tradizionale: vi rientrano quindi le figure soggettive tenute all'osservanza di regole di derivazione pubblicistica, per la realizzazione di interessi pubblici. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5.2.1999, n. 24, e 24.2.2000, n. 40, ha ritenuto irrilevante la qualificazione formale del soggetto secondo l'ordinamento interno. Per fattispecie di fondazione musicale T.A.R. Lombardia, Sez. III, 23.12.1999, n. 5049, ha ritenuto l'irrilevanza, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, della natura privatistica della fondazione ogni qualvolta la fondazione possa essere considerata organismo di diritto pubblico, con conseguente applicabilità della disciplina comunitaria. Cons. Stato, Sez. VI, 23.1.2006, n. 182, ha ritenuto la personalità giuridica di diritto pubblico di Cassa di previdenza e di assistenza.  
<sup>268</sup> Cass., Sez. Un., 8.2.2006, n. 2637.

<sup>269</sup> G. Guarino, cit. a nota 14, p. 66.

<sup>270</sup> Il problema dell'apporto di soggetti privati alle fondazioni è, nel nostro Paese, «connaturato a un sistema che, da qualche tempo, ritiene necessari tali apporti, come anche una gestione caratterizzata da efficienza ed imprenditorialità, ma continua a disegnare le fondazioni a partecipazione pubblica senza impedire che le loro scelte possano essere soggette a condizionamenti politici, che possono avvenire, ad esempio, per la nomina dei rappresentanti negli organi o del rappresentante legale dell'ente, che talvolta non vengono individuati realmente in base alla capacità o professionalità che sarebbero auspicabili». Questo sistema «può costituire un